

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

relativa al modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti

(2014/724/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) le reti intelligenti favoriscono l'attuazione di politiche energetiche essenziali. Nell'ambito del quadro politico 2030, le reti intelligenti, in veste di colonna portante del futuro sistema energetico privo di carbonio, sono considerate uno strumento che facilita la trasformazione delle infrastrutture energetiche e consente loro di inglobare una quota maggiore di energie rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Le reti intelligenti rappresentano un'occasione per dare un impulso alla competitività dei fornitori europei di energia nonché una piattaforma che permette alle imprese tradizionali del settore energetico e ai nuovi operatori del mercato di sviluppare servizi e prodotti energetici innovativi connessi all'infrastruttura di rete e alle TIC, alla domotica e alle apparecchiature.
- (2) I sistemi di misurazione intelligenti costituiscono una pietra miliare verso le reti intelligenti e offrono gli strumenti che consentono ai consumatori di partecipare attivamente al mercato dell'energia e permettono la flessibilità del sistema attraverso regimi di risposta alla domanda e altri servizi innovativi. Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono invitati ad assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica e del gas.
- (3) La messa in opera di sistemi di misurazione intelligenti, e a fortiori ulteriori sviluppi di reti e apparecchiature intelligenti, presenta il potenziale per elaborare i dati relativi a una persona, ossia i dati personali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Nel parere 12/2011 ⁽⁴⁾ del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, si dichiara che le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti hanno il potenziale per elaborare quantità crescenti di dati personali e mettere a disposizione tali dati di un numero più ampio di destinatari rispetto alla situazione attuale, creando così nuovi rischi per gli interessati precedentemente sconosciuti nel settore energetico.
- (5) Nel parere 04/2013 ⁽⁵⁾ del gruppo di lavoro si dichiara che i sistemi di misurazione intelligenti e le reti intelligenti prefigurano l'imminente «Internet delle cose», e che i rischi potenziali associati alla raccolta di dati dettagliati relativi al consumo sono probabilmente destinati ad aumentare nel futuro, quando saranno combinati con dati provenienti da altre fonti, come i dati di geolocalizzazione, localizzazione e profilazione sulla rete nonché i sistemi di videosorveglianza e identificazione a radiofrequenza (RFID) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽²⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁴⁾ Gruppo di lavoro articolo 29, *Opinion 12/2011 on smart metering*, 00671/11/EN, WP183, 4 aprile 2011.

⁽⁵⁾ Gruppo di lavoro articolo 29, *Opinion 04/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering Systems («DPIA Template»)* prepared by Expert Group 2 of the Commission's Smart Grid Task Force, 00678/13/EN, WP205, 22 aprile 2013.

⁽⁶⁾ *Ibid.*, e raccomandazione CM/Rec.(2010)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2010 agli Stati membri sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione.

- (6) L'aumento della consapevolezza per quanto riguarda le caratteristiche e i benefici sostanziali delle reti intelligenti dovrebbe contribuire alla realizzazione del pieno potenziale di questa tecnologia, riducendo nel contempo i rischi che venga utilizzata a danno dell'interesse pubblico, rendendola così più accettabile.
- (7) I diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ sono pienamente applicabili agli ambienti dei sistemi di misurazione intelligenti e delle reti intelligenti per quanto attiene all'elaborazione di dati personali.
- (8) Il pacchetto adottato dalla Commissione per riformare la direttiva 95/46/CE comprende una proposta di regolamento sulla protezione dei dati ⁽⁸⁾ che, quando sarà adottata, sarà applicabile ai sistemi di misurazione intelligenti e delle reti intelligenti relativamente all'elaborazione dei dati personali.
- (9) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2011, dal titolo «Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione» ⁽⁹⁾ ha sottolineato come la protezione e la sicurezza dei dati costituiscano una delle cinque sfide alla diffusione delle reti intelligenti e ha individuato un certo numero di misure atte ad accelerare tale diffusione, tra le quali l'approccio «privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione)» e la valutazione della sicurezza e della resilienza della rete e delle informazioni.
- (10) L'Agenda digitale europea elenca una serie di azioni appropriate, concernenti in particolare la protezione dei dati nell'Unione, la sicurezza delle reti e dell'informazione e la lotta contro gli attacchi informatici. La «strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciber spazio aperto e sicuro» ⁽¹⁰⁾ e la proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione, del 7 febbraio 2013 ⁽¹¹⁾, propongono misure giuridiche e incentivi per promuovere gli investimenti, la trasparenza e la consapevolezza degli utenti, al fine di rendere l'ambiente in linea nell'UE più sicuro. Gli Stati membri, in collaborazione con l'industria, la Commissione e altri soggetti interessati, devono adottare le opportune misure per assicurare un approccio coerente in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
- (11) I pareri del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE e il parere del garante europeo della protezione dei dati, dell'8 giugno 2012 ⁽¹²⁾, presentano orientamenti a tutela dei dati personali e a garanzia della sicurezza dei dati quando questi ultimi sono elaborati mediante sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti. Il parere 12/2011 del gruppo di lavoro sui sistemi di misurazione intelligenti raccomanda agli Stati membri di stilare i piani di attuazione che richiedono una valutazione d'impatto sulla vita privata.
- (12) Al fine di ottenere i vantaggi derivati dai sistemi di misurazione intelligenti, una condizione preliminare essenziale per l'uso di questa tecnologia è trovare soluzioni tecniche e giuridiche adeguate a tutela della privacy della persona e a protezione dei dati fondamentali, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La raccomandazione 2012/148/UE della Commissione ⁽¹³⁾ stabilisce orientamenti specifici relativamente alla sicurezza dei dati trattati e alle misure di sicurezza per i sistemi di misurazione intelligenti e invita gli Stati membri e le parti interessate a monitorare tali sistemi e le applicazioni relative alle reti intelligenti ed assicurare che vengano rispettati i diritti e le libertà fondamentali delle persone.
- (13) La raccomandazione 2012/148/UE afferma che le valutazioni d'impatto relative alla protezione dei dati debbano rendere possibile l'identificazione dei rischi afferenti alla protezione dei dati nello sviluppo delle reti intelligenti fin dall'inizio, nel rispetto del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. La raccomandazione annuncia lo sviluppo da parte della Commissione di un modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti che sarà presentato al gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali per un parere.

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁸⁾ COM(2012) 11 final.

⁽⁹⁾ COM(2011) 202 definitivo.

⁽¹⁰⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciber spazio aperto e sicuro», 7 febbraio 2013, JOIN(2013) 1 final.

⁽¹¹⁾ COM(2013) 48 definitivo.

⁽¹²⁾ Parere del garante europeo della protezione dei dati, dell'8 giugno 2012, sulla raccomandazione della Commissione relativamente ai preparativi per l'introduzione delle misurazioni intelligenti: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-06-08_Smart_metering_EN.pdf

⁽¹³⁾ Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).

- (14) La raccomandazione 2012/148/UE indica inoltre che il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrebbe orientare i responsabili del trattamento dei dati nel condurre una valutazione approfondita dell'impatto sulla protezione dei dati che deve descrivere le operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le salvaguardie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alla direttiva 95/46/CE, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi delle persone in causa.
- (15) La «proposta di regolamento sulla protezione dei dati» che sostituisce la direttiva 95/46/CE, renderebbe obbligatorie a determinate condizioni le valutazioni d'impatto, in quanto strumento essenziale per rafforzare la responsabilità dei controllori del trattamento dei dati. A tal proposito il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti, anche se non obbligatorio, servirà allo scopo, in quanto strumento di valutazione e di decisione, di sostenere i responsabili del trattamento dei dati nel settore delle reti intelligenti nel conformarsi ad un futuro obbligo giuridico nell'ambito della suddetta proposta.
- (16) Un modello sviluppato a livello dell'Unione per effettuare le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati mira a garantire che le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della raccomandazione 2012/148/UE siano attuate in modo coerente in tutti gli Stati membri e che venga promossa una metodologia comune a disposizione dei responsabili del trattamento dei dati che garantisca un trattamento dei dati personali adeguato e armonizzato in tutta l'UE.
- (17) Tale modello dovrebbe agevolare l'applicazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione, poiché invita i responsabili dei dati a svolgere tempestivamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che a sua volta consenta loro di anticipare gli eventuali impatti sui diritti e le libertà degli interessati e adottare rigorose salvaguardie. Tali misure dovrebbero essere monitorate e riviste dal responsabile dei dati durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione o del sistema.
- (18) La relazione generata dall'attuazione del modello dovrebbe inoltre contribuire alle attività delle autorità nazionali per la protezione dei dati per quanto riguarda il monitoraggio e la supervisione della conformità del trattamento e, in particolare, dei rischi per la protezione dei dati personali.
- (19) Il modello dovrebbe non solo agevolare la risoluzione delle questioni emergenti relative alla protezione dei dati, della privacy e della sicurezza nell'ambiente delle reti intelligenti, bensì anche contribuire a risolvere le sfide relative al trattamento dei dati connesso allo sviluppo del mercato dell'energia al dettaglio. In effetti una parte importante del valore del futuro mercato al dettaglio deriverà dai dati e da una maggiore integrazione delle TIC nel sistema energetico. La raccolta e l'organizzazione dell'accesso a tali dati sono essenziali per creare opportunità commerciali per i nuovi entranti, in particolare gli aggregatori, le società di servizi energetici o il settore delle TIC. La protezione dei dati, la privacy e la sicurezza sono pertanto questioni che diventeranno sempre più importanti e che le società di servizi (utilities) dovranno affrontare. Questo modello contribuirà ad assicurare, specialmente nella fase iniziale dell'introduzione dei misuratori intelligenti, il monitoraggio delle applicazioni di sistemi di misurazione intelligente e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone siano rispettati, mediante l'identificazione dei rischi per la protezione dei dati negli sviluppi della rete fin dall'inizio.
- (20) In conseguenza della presentazione al gruppo di lavoro del modello, come è stato formulato dalle principali parti interessate del settore delle reti intelligenti tramite un processo monitorato dalla Commissione, per una consultazione formale, è stato emesso il parere 04/2013. In seguito alla presentazione di un modello riveduto sulla base del predetto parere, il gruppo di lavoro ha emesso il parere 07/2013 del 4 dicembre 2013 ⁽¹⁴⁾. Le raccomandazioni formulate in questi due pareri sono state prese in considerazione dalle parti interessate.
- (21) Il parere 07/2013 del gruppo di lavoro raccomanda di organizzare una fase di prova per attuare il modello, durante la quale ogni autorità nazionale per la protezione dei dati può fornire un contributo. Questa fase di prova dovrebbe contribuire ad assicurare che il modello offra alle persone una migliore protezione dei dati nell'ambito della diffusione delle reti intelligenti.
- (22) Alla luce dei benefici generati dal modello per il settore, i consumatori e le autorità nazionali per la protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero collaborare con il settore, le parti interessate della società civile e le autorità nazionali per la protezione dei dati onde promuovere e sostenere l'uso e la diffusione del modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in una fase iniziale della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

⁽¹⁴⁾ Gruppo di lavoro articolo 29, parere 07/2013 sul modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti («modello DPIA») preparato dal gruppo di esperti 2 della task force per le reti intelligenti della Commissione, 2064/13/EN, WP209, 4 dicembre 2013.

- (23) La Commissione dovrebbe contribuire ad attuare la presente raccomandazione direttamente e indirettamente, agevolando il dialogo e la collaborazione fra le parti interessate, in particolare attraverso la centralizzazione e la diffusione delle informazioni pervenute durante la fase di prova fra il settore e le autorità nazionali per la protezione dei dati.
- (24) Alla luce delle conclusioni relative alla fase di prova e a seguito della revisione della direttiva 95/46/CE, la Commissione dovrebbe valutare l'esigenza di riesaminare e perfezionare la metodologia promossa nel modello.
- (25) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Nella fattispecie, la presente raccomandazione mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta) e la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta).
- (26) Sentito il garante europeo della protezione dei dati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione presenta orientamenti destinati agli Stati membri in merito alle misure da adottare al fine di diffondere, riconoscere e usare correttamente e ampiamente il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti (nel prosieguo, il «modello DPIA»), per aiutare a garantire i diritti fondamentali di protezione dei dati personali e della vita privata in occasione della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

Il modello DPIA è disponibile sul sito web della task force per le reti intelligenti (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm).

II. DEFINIZIONI

2. Gli Stati membri sono invitati a prendere nota delle seguenti definizioni:
- a) «rete intelligente»⁽¹⁵⁾, una rete energetica perfezionata provvista di un sistema di comunicazione digitale a doppio senso tra il fornitore e il consumatore, di un sistema di misurazione intelligente e di sistemi di controllo e monitoraggio;
- b) «sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico atto a misurare il consumo e la produzione di energia fornendo più informazioni di un contatore convenzionale e provvisto di un dispositivo di comunicazione elettronica per la trasmissione e la ricezione di dati⁽¹⁶⁾;
- c) «valutazione d'impatto sulla protezione dei dati», una procedura sistematica di valutazione dell'impatto potenziale dei rischi nei casi in cui il trattamento dei dati può comportare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate in considerazione della natura, della portata o delle finalità del trattamento stesso, condotta dal responsabile del trattamento o dall'operatore ad esso addetto, ovvero dal secondo per conto del primo;
- d) «protezione dei dati fin dalla progettazione», prassi secondo la quale, al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato;
- e) «protezione dei dati di default», prassi secondo la quale il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi diretti ad assicurare che siano trattati, automaticamente, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la raccolta e la conservazione dei suddetti dati non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite, sia sotto il profilo quantitativo che quello temporale;

⁽¹⁵⁾ Il modello DPIA, elaborato dalla task force europea per le reti intelligenti, definisce queste ultime come reti energetiche capaci di integrare efficientemente in termini di costi il comportamento di tutti gli utenti ad esse raccordati, al fine di assicurare un sistema di distribuzione economicamente efficiente, sostenibile, sicuro, caratterizzato da perdite limitate, alta qualità e sicurezza di approvvigionamento: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf

⁽¹⁶⁾ Nota interpretativa concernente la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Mercati al dettaglio, pag. 7.

- f) «migliori tecniche disponibili», lo stadio più avanzato e più efficace dello sviluppo di un'attività e dei relativi metodi operativi, indicante l'idoneità pratica di determinate tecniche ad assicurare, in linea di principio, le condizioni per il rispetto del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati; tali tecniche sono concepite in modo da prevenire o ridurre i rischi per la privacy, i dati personali e la sicurezza.
- g) Il gruppo di lavoro articolo 29 è stato istituito ai sensi della direttiva 95/46/CE.

III. ATTUAZIONE

3. Al fine di garantire la protezione dei dati personali in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero invitare i responsabili del trattamento dei dati ad applicare il modello DPIA per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti e, così facendo, invitarli altresì a tener conto del parere del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare il parere 07/2013⁽¹⁷⁾. I pareri del gruppo di lavoro sono pubblicati sulla pagina web della task force per le reti intelligenti (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm).
4. È necessario che gli Stati membri collaborino con il settore, i soggetti interessati della società civile, e le autorità nazionali per la protezione dei dati, al fine di promuovere e sostenere l'applicazione del modello DPIA sin dalle prime fasi della diffusione delle reti intelligenti e dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.
5. Gli Stati membri dovrebbero invitare i responsabili del controllo dei dati a tenere in considerazione, in via complementare al modello DPIA, le migliori pratiche applicabili che gli Stati membri, in collaborazione con il settore, la Commissione e le altre parti interessate, dovranno determinare per ciascuno dei requisiti funzionali comuni minimi relativamente alla misurazione intelligente dell'energia elettrica, come indicato al punto 42 della raccomandazione 2012/148/UE.
6. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i responsabili del controllo dei dati nell'elaborazione e nell'adozione di soluzioni relative alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione automatica dei dati.
7. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i responsabili del controllo dei dati consultino le rispettive autorità nazionali per la protezione dei dati in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento.
8. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i responsabili del controllo dei dati, a seguito dello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e, in conformità agli altri obblighi facenti loro capo ai sensi della direttiva 95/46/CE, adottino le opportune misure tecniche e organizzative intese a garantire la protezione dei dati personali nonché sottopongano a revisione la valutazione e la continua adeguatezza delle misure identificate per tutto il ciclo di vita dell'applicazione o del sistema.

IV. FASE DI PROVA

9. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'organizzazione di una fase di prova⁽¹⁸⁾ utilizzando casi reali, anche individuando e invitando i collaudatori dei settori delle reti intelligenti e dei sistemi di misurazione intelligenti a impegnarsi in detta fase di prova.
10. Durante tale fase di prova gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni applicazione o sistema in causa applichi il modello nonché quanto suggerito⁽¹⁹⁾ dal gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e le disposizioni di cui alla sezione III della presente raccomandazione, al fine di esercitare il migliore impatto sulla protezione dei dati e fornire i maggiori contributi possibili al conseguente riesame del modello.
11. Gli Stati membri dovrebbero invitare e assistere le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati affinché offrano sostegno e orientamenti ai responsabili del controllo dei dati durante tutta la fase di prova⁽²⁰⁾.
12. La Commissione intende contribuire direttamente all'attuazione e al monitoraggio della fase di prova agevolando il dialogo e la cooperazione fra le parti interessate, in particolare mettendo a disposizione la piattaforma delle parti interessate⁽²¹⁾ per organizzare riunioni di quest'ultime, compresi i collaudatori, il settore e i rappresentanti della società civile, le autorità nazionali per la protezione dei dati e i regolatori dell'energia.

⁽¹⁷⁾ Cfr. note 4, 5 e 14.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 14.

⁽¹⁹⁾ Cfr. note 4, 5 e 14.

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 14.

⁽²¹⁾ La piattaforma delle parti interessate sarà costituita dalla task force per le reti intelligenti, creata nel 2009 dalla Commissione europea in veste di piattaforma strategica per discutere e consigliare la Commissione in merito agli orientamenti strategici e normativi e coordinare le prime fasi verso la diffusione delle reti intelligenti: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm

13. Gli Stati membri dovrebbero invitare i collaudatori a comunicare e a condividere i risultati della fase di prova con le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati e con le altre parti interessate nell'ambito della piattaforma di quest'ultime sulla scorta di tre categorie di criteri di valutazione:
- a) efficienza del modello per quanto attiene alla valutazione d'impatto di ciascuna applicazione di rete intelligente sulla protezione dei dati,
 - b) utilità del modello nell'orientare il responsabile del controllo dei dati nello svolgimento della valutazione d'impatto secondo le circostanze concrete dell'applicazione o del sistema; e
 - c) la facilità d'uso del modello dal punto di vista del responsabile del controllo dei dati.

La comunicazione in merito a tali criteri di valutazione dovrebbe incentrarsi prevalentemente sulle informazioni pertinenti all'applicazione della raccomandazione della Commissione e del modello a tutte le applicazioni o sistemi pertinenti.

14. La Commissione intende assicurare la compilazione di un inventario delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate durante la fase di prova. Tale inventario sarà disponibile sulla pagina web della task force sulle reti intelligenti durante tutta la fase di prova e sarà periodicamente aggiornato al fine di promuovere un miglioramento continuo e immediato nell'applicazione del modello.

V. RIESAME

15. Entro due anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione di valutazione che presenti le conclusioni salienti derivanti dalla fase di prova.
16. Trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione intende valutare la necessità di un riesame del modello DPIA sulla base delle relazioni della fase di prova trasmesse dagli Stati membri e alla luce dei suddetti criteri di valutazione. La Commissione prenderà in considerazione l'organizzazione di un evento riservato alle parti interessate per uno scambio di opinioni in merito alla valutazione prima di procedere al riesame.
17. Tale riesame dovrebbe contribuire ad assicurare che il modello DPIA offra una migliore protezione dei dati alle persone nell'ambito della diffusione delle reti intelligenti e rifletta adeguatamente quanto disposto dalla direttiva 95/46/CE riveduta nonché e il parere del gruppo di lavoro 07/2013.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
